

Omissis

Fatto

S.A. conveniva, davanti al giudice di pace di Napoli la s.p.a. Assicurazioni Generali, quale impresa designata dal FGVS, chiedendone la condanna al pagamento in suo favore della somma di Euro 160,09, erogata per la registrazione della sentenza n. 20433/99 emessa dal giudice di pace di Napoli. Si costituiva la società convenuta che contestava l'ammissibilità della domanda, per essere la sentenza, emessa in sede di appello, proposto avverso la sopra richiamata sentenza del giudice di pace, dal tribunale di Napoli già titolo esecutivo, idoneo ad ottenere l'esecuzione coattiva per le spese successive. Il giudice di pace, con sentenza in data 9.3.2004, accoglieva la domanda condannando la società convenuta al pagamento della somma di Euro 160,09 in favore dell'attore. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la s.p.a. Assicurazioni generali n.q. affidandosi a tre motivi. L'intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

Con tre motivi di ricorso la società ricorrente denuncia la: 1. "Violazione e falsa applicazione degli artt. 88, 92, 100 e 115 c.p.c. (artt. 360 c.p.c., nn. 3 e 4); Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132 disp. att. c.p.c., n. 4, e dell'art. 119 disp. att. c.p.c. (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5)"; 2. "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 324 c.p.c.; dell'art. 115 c.p.c., dell'art. 2697 c.c., nonché dell'art. 1298 c.c., dell'art. 92 c.p.c., del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 6345, art. 5; violazione e falsa applicazione dell'art. 11 disp. att. c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3). Illogica, contraddittoria ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)"; 3. "Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)". 1. Lamenta la illegittimità, e la mancanza di motivazione in ordine alla condanna dell'attuale ricorrente, al pagamento della somma di Euro 160,09 in favore dell'attore, a titolo di rimborso del corrispettivo della tassa di registrazione della sentenza n. 9611/01. Rileva che la domanda doveva essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire dell'attore, posto che la sentenza n. 9611/01 del tribunale di Napoli - che contiene la condanna della s.p.a. Assicurazioni Generali, nella qualità di impresa designata dal FGVS, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio - già costituiva titolo esecutivo idoneo ad ottenere l'esecuzione coattiva anche per le spese successive alla sentenza (di primo grado) n. 20433/99 del giudice di pace di Napoli, e tra esse la tassa di registrazione della sentenza. La sentenza, infatti, nel dispositivo prevede "condanna...l'appellata...al pagamento della metà delle spese del doppio grado del giudizio...dichiarendo compensata la restante metà". 2. Rileva che "illegittimamente il giudice di pace di Napoli ha disposto la condanna della s.p.a. Generali Assicurazioni al pagamento dell'intero importo della tassa di registrazione della sentenza n. 20433/99, difformemente cioè dalla pronuncia relativa all'attribuzione delle spese del giudizio a cui afferiva la sentenza tassata, senza tenere conto che su tale ripartizione delle spese (contenente la compensazione per la metà) si era già formato il giudicato, stante la mancata impugnativa della sentenza n. 9611/01 resa dal

tribunale di Napoli in grado di appello". I primi due motivi, essendo strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente. Essi sono fondati nei termini che si precisano. Invero, risulta dagli atti che la sentenza n. 9611/01, emessa dal tribunale di Napoli, è passata in giudicato per mancata impugnazione. Ora, l'accertamento positivo o negativo di un diritto in sentenza costituisce sempre una pronuncia di merito che, una volta passata in giudicato, preclude la proposizione della medesima domanda tra le stesse parti a nulla rilevando - in relazione all'impossibilità nel vigente ordinamento processuale di emanazione di sentenze allo stato degli atti - la sua erroneità, sia pure macroscopica, nè l'insufficienza della sua motivazione, nè il contrasto con documenti decisivi che la parte interessata non sia stata in grado di produrre a suo tempo: vizi tutti che possono e debbono essere fatti valere mediante gli opportuni, previsti mezzi di impugnazione (Cass. 29.5.2001 n. 7302). Nella specie, il tribunale di Napoli, con la sentenza n. 9611/01, aveva statuito sulla domanda, ritenendo di compensare per la metà le spese del giudizio. Deve, a tal fine, rilevarsi che nella pronuncia sulle spese della lite, secondo la previsione degli artt. 91 c.p.c. e segg., va inclusa la tassa giudiziaria per la registrazione della sentenza che è riscossa per la fruizione del servizio pubblico dell'amministrazione della giustizia e quindi trova causa immediata nella controversia (Cass. 6.10.1999 n. 11125; Cass. 22.6.2000 n. 8481). Ne consegue che la decisione del tribunale n. 9611/01 - che aveva condannato la s.p.a. Assicurazioni Generali quale impresa designata dal FGVS, al pagamento della metà delle spese del doppio grado di giudizio, dichiarando compensata la restante metà - ricomprendendo anche il pagamento della tassa di registrazione nella misura sopra indicata, ed essendo passata in giudicato, deve ritenersi preclusiva della proposizione della domanda in questo giudizio formulata. Il terzo motivo resta assorbito dall'accoglimento dei precedenti. Conclusivamente vanno accolti il primo ed il secondo motivo di ricorso, dichiarato assorbito il terzo, e la sentenza emessa dal giudice di pace in data 9.3.2004 va cassata senza rinvio. Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate fra le parti le spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbito il terzo. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Dichiara compensate fra le parti le spese processuali. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 23 gennaio 2007. Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2007